



Comune di Golfo Aranci

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 14.03.2023

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 4
Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno	pag. 4
Art. 3 Definizioni	pag. 4
Art. 4 Soggetti beneficiari	pag. 5
Art. 5 Aree di intervento	pag. 5

CAPO II – DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 6 Criteri generali per la concessione	pag. 6
Art. 7 Presentazione della domanda	pag. 6
Art. 8 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria	pag. 7
Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria	pag. 7
Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina	pag. 8

CAPO III - DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 11 Concessione del Patrocinio	pag. 9
Art. 12 Presentazione della domanda di Patrocinio	pag. 9
Art. 13 Materiale pubblicitario e revoca	pag. 9

CAPO IV – CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 14 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria	pag. 10
Art. 15 Rendicontazione dei contributi	pag. 10
Art. 16 Spese non ammissibili	pag. 11
Art. 17 Liquidazione dei contributi economici	pag. 11

CAPO V – PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 18 Ulteriori obblighi dei beneficiari	pag. 12
Art. 19 Mancata concessione e revoca dei benefici	pag. 12
Art. 20 Riduzione del contributo	pag. 13
Art. 21 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario	pag. 13
Art. 22 Trasparenza	pag. 14
Art. 23 Esclusioni	pag. 14
Art. 24 Norme finali e transitorie	pag. 14
Art. 25 Pubblicità del regolamento	pag. 14
Art. 26 Entrata in vigore	pag. 15

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici, al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono anche fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti “iniziativa/e”), mediante:

- a) la concessione di contributi in denaro;
- b) l’attribuzione di altri vantaggi economici.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate “benefici” all’interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi, altresì, mediante la concessione del Patrocinio.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) **contributi sottoposti a programmazione ordinaria** (contributi ordinari): somme di denaro erogate a sostegno di iniziative svolte dal soggetto richiedente sulla base degli strumenti di programmazione annuale;

- b) **contributi in via straordinaria** (contributi straordinari): somme di denaro erogate a sostegno di particolari iniziative sulla base della valutazione di merito, nonché di coerenza con i fini istituzionali dell’Ente;

- c) **altri vantaggi economici**: benefici diversi dall'erogazione in denaro, richiesti in quanto funzionali alla specifica iniziativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l’utilizzo, a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale e temporaneo di beni immobili quali sedi, sale, strutture ovvero beni mobili quali strumenti, materiali, attrezzature (d’ora in poi denominati “beni”) di proprietà o nella disponibilità del Comune. Per tale utilizzo si ritiene concessa un’agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Responsabile del Servizio preposto;

- l’impiego di personale dipendente dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all’evento e debitamente autorizzate dal/dalla Responsabile del Servizio;

- l’esenzione o la riduzione di tariffe-canoni previste da legge o regolamento;

d) **patrocinio**: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e rispondente all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sulla comunità.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. La concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 2 può essere disposta dal Comune a favore dei seguenti soggetti:

- associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, fondazioni ed altre istituzioni ed enti di carattere privato;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 5;
- persone fisiche o giuridiche;

2. I soggetti di cui al co. 1 potranno essere destinatari dei benefici o del patrocinio qualora:

- abbiano sede nel territorio comunale;
- pur non avendo sede nel territorio comunale, propongano iniziative che si svolgano all'interno dello stesso;
- fuori dai casi precedenti, allorché propongano iniziative che abbiano una ricaduta positiva sul territorio e sulla comunità.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle organizzazioni sindacali, ai movimenti ed ai partiti politici.

4. Sono escluse altresì tutte quelle iniziative che abbiano scopo di lucro, salva la disciplina speciale prevista per il patrocinio comunale dall'art. 11 co. 3.

Art. 5 Aree di intervento

1. Le forme di sostegno di cui all'art. 2, comma 1, sono concesse dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento:

- a) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- b) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- c) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- d) attività culturali e artistiche e di promozione dei valori e delle tradizioni storiche, e popolari;
- e) attività connesse all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla scienza;
- f) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
- g) iniziative per la formazione e la diffusione delle attività artigianali per finalità di valorizzazione culturale e di promozione del territorio;
- h) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- i) attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed enogastronomico;

- j) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale;
- k) attività di solidarietà sociale finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6 Criteri generali per la concessione

1. L'erogazione del sostegno del Comune nelle forme di cui all'art. 2 del presente Regolamento viene effettuata sulla base dei seguenti criteri, anche non cumulativi:

1. livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
2. livello di coinvolgimento del territorio nell'iniziativa programmata;
3. grado di rilevanza territoriale dell'attività;
4. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
5. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
6. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
7. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
8. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
9. quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
10. gratuità o meno delle attività programmate;
11. accessibilità alle persone con disabilità.

2. Nell'adozione degli avvisi, il/la Responsabile del Servizio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art.7 Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda di ammissione al contributo ordinario va presentata secondo le modalità indicate dall'art. 8 e dal relativo avviso, disciplinante i termini ed i criteri di concessione del beneficio.
3. La domanda di ammissione al contributo straordinario va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 9.

Art. 8 Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, può stabilire l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria, nonché il settore/area di intervento a cui destinarli.
2. Il Responsabile del Servizio competente pubblica un avviso sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – sovvenzioni contributi sussidi – vantaggi economici, per un termine non inferiore a 15 giorni.
3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
 - a) le aree di intervento, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - e) la natura e l'entità del contributo;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
 - g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
 - h) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. Per tutti i contributi il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 3 - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine perentorio assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato, come richiamato dall'art.19.
5. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione.
6. La determinazione di cui al comma precedente, deve essere adottata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

Art. 9 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Nell'ambito delle aree di intervento indicate all'art. 5, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare, con propria deliberazione, contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. b);
2. La domanda per la concessione del contributo straordinario, redatta su apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività oggetto di contributo, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico, sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e privato e la dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità del contributo a ritenuta prevista dalla legge;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
- c) la quantificazione del contributo;
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. Il Servizio competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente procede secondo le modalità previste all'art. 8 comma 4.

5. Nel caso in cui la richiesta di contributo straordinario sia pari o superiore ad € 10.000,00 la domanda di concessione del contributo straordinario andrà presentata entro e non oltre i 45 giorni precedenti lo svolgimento dell'iniziativa. Il/la Responsabile del Servizio competente, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, procede con la pubblicazione di un avviso informativo, diretto alla raccolta di eventuali richieste concorrenti, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi, vantaggi economici, per un termine non inferiore a 10 giorni . La valutazione delle richieste pervenute, dovrà essere effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6 e di quelli ulteriori eventualmente individuati nell'avviso informativo di cui al presente comma.

6. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 4, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

7. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 6.

Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c). Le richieste, da redigersi su apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'ente, dovranno pervenire entro 15 giorni antecedenti l'iniziativa.

2. La domanda di concessione del vantaggio economico dovrà necessariamente contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire, la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio nonché l'assenza di scopo di lucro;
- c) il tipo di vantaggio economico richiesto.

3. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

4. La concessione del vantaggio economico viene accordata con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria della richiesta ad opera del Servizio competente.
5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cod.civ., ed è tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.
6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.
7. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
8. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico Regolamento.

CAPO III DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 11 Concessione del Patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune di Golfo Aranci è unico ed è concesso con deliberazione dalla Giunta Comunale.
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando la disciplina speciale prevista dalla normativa di settore. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
3. Il Patrocinio viene di norma concesso in favore di iniziative senza fini di lucro, ma può essere concesso per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora le stesse risultino di particolare rilevanza per la comunità locale.

Art. 12 Presentazione della domanda di Patrocinio

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune e deve essere inviata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda di concessione dovrà necessariamente contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire, la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio nonché la presenza o l'assenza di scopo di lucro;

Art. 13 Materiale pubblicitario e revoca

1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "*Con il Patrocinio del Comune di Golfo Aranci*", unitamente allo Stemma del Comune.

CAPO IV

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 14 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. I contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 15, nei tempi e modi previsti dall'art. 17 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la del Responsabile del Servizio competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 70% del contributo concesso, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.
3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del co. 4 del presente articolo, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle spese ammissibili come risultanti dal preventivo e non potrà essere superiore al disavanzo fra entrate e spese risultanti dal preventivo. Qualora in sede consuntiva, le spese dichiarate siano inferiori a quelle preventivate o le entrate risultino superiori a quelle inizialmente previste e l'importo concesso a titolo di contributo superi la differenza tra entrate e spese concretamente sostenute, il contributo verrà rideterminato per un ammontare massimo non superiore all'effettivo disavanzo tra entrate e spese.
4. Il limite dell'80% per la determinazione dell'ammontare del contributo concesso indicato nel comma precedente può essere superato:
 - a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
 - b) se previsto dall'avviso di cui al precedente art. 8, comma 3, del presente regolamento.
5. Il preventivo dovrà in ogni caso essere redatto a pareggio tra tutte le entrate che il beneficiario prevede di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere, per la realizzazione dell'iniziativa per la quale chiede la concessione del contributo.

Art. 15 Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b) del presente regolamento e fatto salvo quanto previsto all'interno dell'avviso di cui all'art. 8 co.3, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
 - a) **relazione illustrativa** sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi, alla quale dovrà essere allegata copia della rassegna stampa, nonché documentazione fotografica e/o audiovisiva dell'iniziativa;
 - b) **rendicontazione economica** dell'iniziativa oggetto del contributo, contenente l'elencazione di **tutte** le entrate e le spese relative all'iniziativa, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - c) il **riepilogo dettagliato delle spese** che si intendono coprire con il contributo concesso dal Comune da cui risulti l'assoggettabilità o meno delle stesse alla ritenuta d'acconto prevista dalla legge, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - d) una **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'esplicito impegno a non produrre i documenti attestanti le spese di cui alla lettera c) ad altri enti pubblici o privati per il medesimo fine;
 - e) **copia delle fatture e dei documenti di spesa** intestate al beneficiario, o ai beneficiari;

f) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (**quietanza**) o copia dell'estratto conto bancario o postale che attesti l'avvenuto pagamento;

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo, oltre che funzionali alla realizzazione dell'iniziativa.

3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito all'interno dell'avviso o entro 90 giorni dalla fine della iniziativa a pena di decadenza, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata al/alla Responsabile del Servizio competente.

Art. 16 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
- le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc.);
- le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario;
- spese relative alla sede del beneficiario (mutuo, affitto, manutenzione, utenze ecc.);
- le spese di vitto, alloggio e rinfreschi, salvo le spese per l'ospitalità (pernottamento e vitto) esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff non residenti nel territorio comunale, che intervengono all'iniziativa nella misura massima del 30% del contributo concesso e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli, salvo che gli stessi siano di modico valore e vengano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo in quanto strettamente necessari per lo svolgimento dell'iniziativa;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo ed all' iniziativa oggetto dello stesso;
- spese di mera liberalità.

Art. 17 Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile del Servizio competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 15, comma 1.

2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, il Servizio competente provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Servizio competente un piano di rientro rateale dal debito.

CAPO V

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA, DECADENZA E REVOCA DAI BENEFICI

Art. 18 Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'**obbligo**:

a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per cui sono stati concessi;

b) di comunicare tempestivamente al Servizio competente del Comune eventuali modifiche parziali o sostanziali dell'iniziativa, sulle quali provvede il/la Responsabile del Servizio previa informativa alla Giunta;

c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Golfo Aranci*", unitamente allo Stemma comunale;

d) di richiedere/ presentare autonomamente presso gli uffici competenti le necessarie autorizzazioni, permessi, dichiarazioni, segnalazioni per lo svolgimento dell'iniziativa;

e) di rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza;

f) di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

g) di rispettare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

h) di applicare i C.C.N.L. di categoria;

i) di rispettare la normativa in materia di tutela ambientale.

3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari, salvo le eventuali esenzioni concesse.

Art. 19 Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il beneficio non può essere concesso, nel caso la relativa domanda pervenga oltre i termini perentori individuati dall'art. 9 co. 2 e co. 5 o indicati nell'avviso di cui all'art. 8 co. 2. Le domande pervenute oltre i suddetti termini vengono archiviate d'ufficio, previa comunicazione.

Parimenti, qualora la domanda pervenuta incompleta non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato. Anche in tali casi la richiesta del beneficio viene archiviata previa comunicazione

2. Il/La Responsabile del Servizio competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca:

a) dei benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento qualora:

- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore;

- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune, a norma dell'art. 18;
 - l'iniziativa concretamente svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico;
 - il beneficiario non adempia agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente;
 - il beneficio sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci.
- b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria anche qualora:
- i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento;
3. Il provvedimento di cui al comma 2, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
4. Nel caso di revoca del contributo, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art.20 Riduzione del contributo

1. Il/La Responsabile del Servizio competente, può procedere alla riduzione del contributo concesso, previa informativa alla Giunta Comunale, nei casi in cui:
- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, in proporzione all'attività svolta;
 - b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - c) le spese effettivamente sostenute risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato ed il contributo concesso risulti superiore al concreto disavanzo tra entrate ed uscite risultanti a consuntivo. In tale caso il contributo verrà rideterminato per un ammontare massimo non superiore all'effettivo disavanzo tra entrate e spese risultanti a consuntivo.
2. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può erogare un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa rendicontazione delle stesse in conformità all'art. 15 presente Regolamento.

Art. 21 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art.22 Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo modalità di facile consultazione.
2. La pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell’anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 23 Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
 - d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
 - e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali, ovvero alle concessioni a titolo gratuito che non abbiano carattere occasionale degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

Art. 24 Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l’iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l’assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica anche alle richieste di beneficio pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, in relazione alle quali non sia stato emesso il provvedimento finale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l’attività del Comune.

Art. 25 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 26 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.04.2023.